



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/11/CU2/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210
"PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE"**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento inerente il finanziamento del TPL	2
Emendamento per l'armonizzazione degli OPR.....	2
Emendamento per il risparmio di spesa per interessi	3
Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori	3
Emendamento in materia di soggettività passiva in caso di locazione finanziaria.....	4
Emendamento per favorire lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015	5
Emendamento per incentivare il rispetto di ulteriori saldi sugli equilibri di bilancio	5
Emendamento sul pareggio di bilancio	6
Emendamento per favorire rapporti fra Regioni e Corte dei Conti	6
Emendamento finalizzato alla semplificazione normativa riguardante la formazione della commissione provinciale di vigilanza	7
Emendamento per favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa.....	8
Emendamento risparmio oneri gestione tesoreria.....	8
Emendamento per agevolare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni.....	9
Emendamento organizzazione strutture dedicate al reclamo e alla mediazione.....	9
Emendamento post terremoto Umbria - Marche	10
Emendamento "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002." ..	11
Emendamento proroga graduatorie concorso farmacie ex art. 11 decreto legge n. 1/2012.....	12
Emendamento - Norma di interpretazione autentica della normativa concernente la valutazione dei titoli nel concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche	12

Emendamento inerente il finanziamento del TPL

All'articolo 7 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma 11 bis:

"11 bis. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro."

Relazione

L'emendamento mira a prorogare il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti allo stesso livello del 2015 per l'importo previsto dal DL 95/2012.

La copertura finanziaria di tale spesa è garantita con le risorse di cui alle decurtazioni previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 marzo 2013 derivanti dalla verifica effettuata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento del servizio ed applicate alle Regioni che, per l'anno 2015, hanno conseguito un parziale raggiungimento degli stessi.

Emendamento per l'armonizzazione degli OPR

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

"Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA."

Relazione

Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell'ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane.

Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallineamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale.

La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all'applicazione del DLgs 118/2011.

Emendamento per il risparmio di spesa per interessi

All'articolo 10 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

“Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

688 bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del DL 19 giugno 2015, n. 78, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.”

Relazione

La disposizione permette anche per il 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, permette di ridurre la spesa per interessi su mutui premiando la buona gestione di cassa. Sono salvaguardati tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori

All'articolo 10 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

“Per l’anno 2016 valgono le disposizioni di cui all’articolo 1 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell’anno 2015.”

Relazione

Poiché il 2016 è considerato come l’anno nel corso del quale viene approvato il bilancio dello Stato secondo i nuovi contenuti previsti dalla Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 e conseguentemente anche delle disposizioni relative all’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali, si propone che la norma che prevedeva la non rilevanza ai fini dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2015 le spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente prevista dal DL 78/2015 sia estesa a tutto il 2016. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell’esclusione si rilevano le *performance* del 2015 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell’indice definite dall’art.4, comma 4 del DL 78/2015.

Emendamento in materia di soggettività passiva in caso di locazione finanziaria

All’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

8-bis. All’art. 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole “del presente decreto” sono sostituite con “del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210”.

8-ter. All’art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.”.

Relazione

Nel DL 78/2015 è stato approvato un emendamento che introduce una sostanziale modifica alla normativa inerente alla tassa automobilistica nel caso di veicoli in locazione finanziaria, con forte penalizzazione delle casse regionali.

La norma stabilisce che soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo sia destinato a favore della Regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore ma soprattutto interviene pesantemente nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall’anno d’imposta 2009, a seguito dell’entrata in vigore della legge 99/2009. Infatti, l’interpretazione autentica del legislatore, avendo effetto *ex tunc*, non solo condanna le Regioni alla soccombenza con pagamento delle spese, a detrimento delle casse pubbliche, ma rende quasi impossibile l’azione di recupero del tributo evaso da parte di una

Regione nei confronti dell'utilizzatore non residente nella stessa, ingenerando ulteriori meccanismi di competizione e di sovrapposizione tra più Regioni ugualmente titolari del potere impositivo.

L'emendamento mira, pertanto, a far sì che gli effetti della modifica del soggetto passivo siano a valere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 210/2015, salvaguardando la disciplina vigente anche in considerazione del fatto che l'interpretazione autentica avviene a distanza di 6 anni!

Tra l'altro, le banche dati contengono informazioni sull'utilizzatore a partire dal 2014, con conseguente danno erariale per l'impossibilità di individuare il soggetto da aggredire con le azioni di recupero.

Emendamento per favorire lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

"Al termine del comma 711, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è inserito il seguente periodo:

"Per le Regioni e le province di Trento e Bolzano valgono le disposizioni di cui alla lett. c) del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 conseguentemente la lett.c), del comma 464 della predetta legge non viene disapplicata."

Relazione

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto già prevista nei saldi tendenziali. La legge 190/2014 prevedeva la possibilità di includere nel saldo di competenza a decorrere dal 2016 il fondo pluriennale vincolato. La nuova formulazione del saldo prevista dalla legge di stabilità 2016 rende inefficace lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015 attraverso la disposizione del DL 78/2015. Pertanto al fine di non bloccare gli investimenti si ripristina la norma precedente.

Emendamento per incentivare il rispetto di ulteriori saldi sugli equilibri di bilancio

Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è inserito il seguente:

"710 bis. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lett.b), comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lett.a) del comma 474 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

Relazione

A differenza della normativa attualmente in vigore per le Regioni, dall'anno 2016 dovrà essere conseguito un solo saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali a consuntivo. Il rispetto dei saldi previsti dalla precedente normativa è, quindi, facoltativo. L'emendamento mira a introdurre una premialità per le regioni che rispettano il saldo di cassa previsto dalla precedente normativa attraverso la redistribuzione delle eventuali sanzioni riversate allo Stato dagli enti che non hanno conseguito il saldo in termini di competenza

Emendamento sul pareggio di bilancio

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

"Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è inserito il seguente:

"712 bis. Per l'anno 2016 le regioni e le province autonome conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto."

Relazione

Per le regioni e province autonome il saldo sul pareggio di bilancio è conseguito per l'anno 2016 solo in sede di rendiconto.

Emendamento per favorire rapporti fra Regioni e Corte dei Conti

Al termine del comma 8, dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto il seguente periodo:

"Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."

Relazione

La proposta di modifica prevede che la facoltà di acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica, già riconosciuta alle Regioni, ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane, possa esercitarsi direttamente nei confronti della Sezione delle autonomie (Sezione centrale di cui fanno parte tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo e che svolge compiti di coordinamento nei confronti dell'azione delle medesime), con la intermediazione necessaria, per le richieste delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La previsione della possibilità di partecipazione alla procedura di richiesta e di acquisizione dei pareri della Conferenza delle Regioni e province autonome e la diretta intestazione alla Sezione

delle autonomie dell'attività consultiva, dovrebbero temperare il fenomeno della proliferazione di pareri in sede regionale e limitare i casi di difformità di indirizzo. E ciò in quanto, da un lato si avrebbe un'azione di individuazione delle questioni di maggiore interesse e significatività da parte della Conferenza e dall'altro si produrrebbero pronunce con effetto risolutivo da parte della Sezione centrale titolare del potere di coordinamento in materia.

La modifica normativa si porrebbe anche in rapporto di logica coerenza e continuità con la disciplina dettata dall'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, nel testo modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) secondo il quale "Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano".

Emendamento finalizzato alla semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza

Dopo il comma 770, dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

"770 bis. All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;*
- b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato."*

Relazione

Il Regio Decreto 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"-TULPS), all'art. 80 ha previsto che *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*. Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.
2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, ne oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella *Commissione provinciale di vigilanza* sono presenti altri enti con competenze tecniche simili e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

Emendamento per favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa

All'articolo 1 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fino al 31 dicembre 2016, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti delle somme già iscritte in bilancio e non utilizzate dagli originari assegnatari di cui al D.M. 20 luglio 2015, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015."».

Relazione

La presente proposta emendativa, orientata a favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa alle Regioni, dispone che le Regioni possono accedere alle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legge 78/2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015, anche al fine di finanziare il piano dei pagamenti riferito ai debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, già pagati nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015 - antecedente all'approvazione del decreto legge in questione - facendo ricorso alle disponibilità di cassa delle singole Regioni.

Emendamento risparmio oneri gestione tesoreria

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, sia per la gestione ordinaria che per la gestione sanitaria, sono considerate globalmente ai fini della gestione della liquidità regionale, consentendo il ricorso ad anticipazioni di liquidità solo nel caso di carenza globale di fondi.

Relazione

La proposta emendativa interviene per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni al fine di non far sostenere alle stesse oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbero sostenuto se non fosse stata operata la suddivisione dei conti tra quello ordinario e quello sanitario

Emendamento per agevolare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano nei confronti di tutte le tipologie di debiti fuori bilancio elencate al comma 1, del medesimo articolo, nel caso in cui il perdurare del mancato pagamento comporti oneri aggiuntivi per l'Ente.».

Relazione

Nell'ambito della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni di cui all'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, con la presente proposta emendativa si intende estendere il limite temporale previsto al comma 4 del suddetto articolo a tutte le tipologie di debito di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso in cui il perdurare del mancato pagamento comporti oneri aggiuntivi per l'Ente, e non, come attualmente previsto, alla sola tipologia di debito delle sentenze esecutive.

Quanto sopra è necessario al fine di garantire una maggiore efficienza e rispondenza con le effettive esigenze di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso della gestione, pur mantenendo inalterate le prerogative del Consiglio regionale rispetto alla propria funzione legislativa prevista nel merito.

Emendamento organizzazione strutture dedicate al reclamo e alla mediazione

Versione 1

All'articolo 10, dopo il comma 8, del DL 30 dicembre 2015, n.210 è aggiunto il seguente:

«8-bis. E' prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.».

Relazione

L'emendamento è volto a dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

Versione 2

All'articolo 10, dopo il comma 8, del DL 30 dicembre 2015, n.210 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli Enti territoriali, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Conseguentemente,

dopo il comma 1, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente: “1-bis. Per la Tassa automobilistica, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, solo per le controversie di valore non inferiore a diecimila euro e non superiore a ventimila euro.”.».

Relazione

L'entrata in vigore dal 01/01/2017 è motivata dal fatto di dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

La ridefinizione del valore delle controversie che possono produrre anche gli effetti di un reclamo con la possibilità di contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, è giustificata dal fatto che la quasi totalità dei valori della tassa automobilistica sono di importo molto inferiore ai diecimila euro, con il “pericolo” che gli Uffici vengano “inondati” da un numero elevatissimo di reclami e mediazioni, che porterebbero alla paralisi dell'attività amministrativa.

Emendamento post terremoto Umbria - Marche

All'articolo 1, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

“Al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria sono destinate a quest'ultime, a copertura delle spese derivanti dalle finalità di cui al presente comma 14, rispettivamente un importo massimo di euro 3.000.000,00 per la Regione Umbria e euro 1.600.000,00 per la Regione Marche, da reperire tra gli importi già assegnati alle Regioni per le attività del presente decreto.”

Relazione

L'emendamento propone una modifica/integrazione alla legge n. 61/1998, relativa alla ricostruzione post terremoto 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, e si rende necessario per garantire la prosecuzione del supporto tecnico-amministrativo alla ricostruzione.

Il numero complessivo delle pratiche da chiudere, a ottobre 2015, è ancora molto elevato, risultando pari a circa il 10% degli interventi finanziati. Inoltre, il numero degli interventi finanziati e, di

conseguenza, quello degli interventi da iniziare, non è definitivo in quanto, in seguito all'accertamento di economie sugli interventi già autorizzati, vengono periodicamente finanziati nuovi interventi.

Per la chiusura di dette pratiche è indispensabile, pertanto, poter continuare ad usufruire, per i prossimi tre anni, di personale a tempo determinato e delle ulteriori risorse finanziarie che le regioni ed i comuni non sono in grado di assicurare.

Tra i comuni maggiormente danneggiati, infatti, ci sono alcune amministrazioni comunali, quali ad esempio quelle di Nocera Umbra e Valtopina, in Umbria, di piccole dimensioni che, con la loro dotazione organica ordinaria, non sarebbero assolutamente in grado di gestire la prosecuzione dell'attività tecnica-amministrativa necessaria per completare il processo di ricostruzione in atto.

Con tale emendamento, che non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, si propone di destinare ulteriori somme (3 milioni per la Regione Umbria e 1,6 milioni per la Regione Marche) per tale attività utilizzando le risorse già assegnate alle regioni consentendo, così, di poter chiudere, in tempi brevi, il processo tecnico ed amministrativo relativo a tale evento catastrofico.

La destinazione delle suddette risorse al supporto tecnico – amministrativo alla ricostruzione non compromette in alcun modo la copertura finanziaria degli interventi già autorizzati .

EMENDAMENTI SETTORE SALUTE

Emendamento “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.”

All'articolo 6 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” Atto Camera n. 3513, sono aggiunti i seguenti commi:

“All'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 lettera a) le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.
- b) Al comma 2 lettera a) le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

All'art. 3 del Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 lettera a) le parole “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ” sono sostituite dalle seguenti: “Entro [il 24 aprile 2017](#)”.
- b) Al comma 4 lettera a) le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

Emendamento proroga graduatorie concorso farmacie ex art. 11 decreto legge n. 1/2012

All'articolo 6 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, sono aggiunti i seguenti commi:

"All'art. 11, comma 6, DL 1/12 e s.m.i. (art. 23, comma 12-*duodevicies*, lettera c) , DL 95/12, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012):

- a) le parole "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;
- b) dopo le parole "deve essere utilizzata" aggiungere le parole "fino al suo naturale esaurimento"

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2."

Emendamento - Norma di interpretazione autentica della normativa concernente la valutazione dei titoli nel concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche

All'articolo 6 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

"Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221".

Roma, 11 febbraio 2016